

# COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI

## PROVINCIA DI LECCE

### NOVITA' IUC 2016

Si ricorda che il prossimo **16 giugno** scade il termine per il **versamento dell'acconto** anno **2016** dell'IMU

### IMU

Le aliquote per l'anno 2016 sono invariate rispetto al 2015:

- ALIQUOTA 4 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
- ALIQUOTA 10,6 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili

**TERRENI AGRICOLI: ESENTI**, in quanto il Comune di Castrignano de' Greci rientra nell'elenco di cui alla Circolare 14 giugno 1993, n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. I

L'IMU è un tributo in autoliquidazione, il Comune NON eseguirà il calcolo e stampa F24 IMU.

Sul sito web istituzionale [www.comune.castrignanodeigreci.le.it](http://www.comune.castrignanodeigreci.le.it) sarà disponibile un link per il calcolo e la stampa del Modello F24.

L'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in **COMODATO GRATUITO a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) a determinate condizioni:**

*[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]*

«a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Il MEF ha pubblicato la **Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016**, in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.

Per "immobile", come specificato dal MEF dalla **Circolare N.1/DF/2016**, deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo"). Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7)

Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado. Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.

#### **Casi di non applicabilità della riduzione:**

- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
- se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
- se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione

**INOLTRE**, Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.

Per i contratti di comodato verbali il MEF, con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016 (che si consiglia di leggere per ulteriori dettagli), ha chiarito che devono essere registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016.

## **TASI**

Il tributo TASI non è più dovuto per le abitazioni principali e relative pertinenze a decorrere dall'anno 2016 (l. 28/12/2015 nr. 208 art. 1 comma 14). Nel Comune di Castrignano non è dovuta la TASI neanche su gli altri immobili.